

immaginare», dice del Messico un conoscitore della storia ecclesiastica di questo paese,¹ « un sistema di controllo più assoluto di quello che i re di Spagna o in persona o mediante il consiglio delle Indie, il vicerè o governatore esercitavano in tutti gli affari ecclesiastici »; e ciò che vale per il Messico, trova soprattutto la sua applicazione per l'India. Nessuna chiesa, nessuno stabilimento di Ordine o fondazione religiosa poteva essere eretto senza il consenso del re. Egli aveva il diritto di nomina per tutti i vescovati. Dieci giorni dopo che era stata notificata ai vescovi la volontà del re, essi avevano da disporre l'insediamento nelle prebende ecclesiastiche: se rifiutavano senza motivo giuridico, qualunque altro vescovo a scelta del candidato doveva procedere all'insediamento. Spetta al re il diritto di presentazione per tutte le abbazie e prelature dei regolari e per ogni prebenda ecclesiastica.² Egli determina i confini per tutti i nuovi vescovati, invia religiosi e giudica sul loro trasferimento da una provincia all'altra. Le fondazioni religiose stanno sotto la sorveglianza del consiglio delle Indie, e perchè questo diritto di sorveglianza venisse esercitato perfettamente, fu istituito l'ufficio del commissario generale. I provinciali dei religiosi venivano nominati dal generale dell'Ordine, questi doveva però annunciare la sua scelta al commissario generale e sino all'approvazione del consiglio delle Indie la nomina restava sospesa. Tutti i decreti, coi quali venivano abolite le provincie religiose o ne venivano fondate delle nuove, l'invio di visitatori ecc., dovevano essere sottoposti al consiglio delle Indie. Tutte le bolle e brevi del papa, tutte le istruzioni dei generali degli Ordini e degli altri superiori passavano per mano del consiglio per le Indie, senza il cui sigillo non potevano essere adoperate: lo stesso si dica delle prescrizioni dei concilii provinciali nelle colonie e dei decreti dei capitoli regolari. Se si trattava della fondazione di nuove missioni di provincie religiose o seminarii, si doveva dapprima eleggere un commissario, che sottoponesse la relativa istanza al vicerè o governatore, all'*audiencia* del luogo e al vescovo. Con il parere il commissario veleggiava poscia verso la Spagna ed esponeva la sua istanza al commissario generale per le Indie. Da lui la pratica con tutti i pareri andava al consiglio delle

¹ C. CRIVELLI in *The Catholic Encyclopaedia* X, New-York s. a. (1911), 260 s. Cfr. A. FREYTAG in *Zeitschrift für Missionswissenschaft* III (1913), 11 ss. « Forse in nessuno stato europeo è stato esercitato il *Placetum regium* in tale estensione, con eguale rigore e così a lungo come nel Portogallo e sue colonie... Senza l'exequatur del gabinetto, nè l'ordinanza d'un vescovo nè il decreto d'un papa, benchè di natura dogmatica o disciplinare, aveva validità giuridica riconosciuta dallo stato entro le provincie portoghesi. La promulgazione di un atto non gradito fu resa fisicamente impossibile ». A. JANN, *Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan*, Paderborn 1915, 112 s.

² Tutto ciò aveva già accordato Giulio II. BERCHET loc. cit. I, 24.